

CAPITOLATO PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE, DIREZIONE DELLA SCUOLA CIVICA MUSICALE “DIAPASON” E RISCOSSIONE DELLE TARIFFE PER GLI ANNI SCOLASTICI 2015/2016 – 2016/2017

Art. 1 - Oggetto dell'affidamento

Concessione del servizio di gestione, direzione della Scuola Civica Musicale “DIAPASON” (di seguito indicata per brevità “Scuola”), istituita con Deliberazione C.C. n. 77 del 25 settembre 1998, e riscossione delle tariffe.

Art. 2 - Durata dell'affidamento

La concessione ha validità per gli anni scolastici 2015/2016 e 2016/2017.

La mancata attivazione parziale o totale del servizio, per cause non imputabili all'Amministrazione Comunale non dà diritto all'affidatario della gestione di richiedere alcun indennizzo o risarcimento.

Art. 3 - Finalità del servizio.

Con la concessione della gestione e direzione della Scuola, il Comune di Orbassano intende promuovere la cultura musicale sul territorio e consentire la fruizione di un serio e qualificato insegnamento musicale anche a coloro, che, per ragioni economiche, di tempo o di età non possono rivolgersi a strutture statali né all'insegnamento privato.

Allo scopo di far conoscere la Scuola, il concessionario dovrà organizzare, anche con il concorso del Comune, seminari e/o stage, rassegne, concerti e concorsi. Dovrà inoltre essere organizzato un open day prima dell'inizio dell'anno scolastico..

Art. 4 - Sede e funzionamento della Scuola

La Scuola ha sede in Orbassano, attualmente presso la Scuola Media Statale “Da Vinci” Via Cervetti 7.

I corsi si articolano su 8 mesi annui, compresi nel periodo Ottobre - Maggio e comprendono di norma un minimo di due lezioni settimanali (strumento + solfeggio).

La Scuola resta aperta per lo svolgimento dei corsi indicativamente 2 giorni alla settimana in orari compresi tra le ore 15,00 e le ore 22,00, con possibilità di ampliamento, su richiesta, sia dei giorni che degli orari.

L'orario scolastico è definito annualmente e comunicato al Comune entro il mese di Ottobre.

Art. 5 - Tipologia dei corsi

Il concessionario dovrà assicurare per l'intera durata dell'appalto e per ciascun anno scolastico, la più ampia possibilità di scelta dei corsi di strumento.

I corsi musicali principali e complementari dovranno essere uniformi, nella durata, nel numero delle lezioni, e nei programmi di studio, all'ordinamento didattico dei licei musicali e dei conservatori statali di musica.

Saranno comunque da attivare, su richiesta dell'utenza, i seguenti corsi:

a) Corsi principali:

pianoforte - violino - viola - violoncello - chitarra - contrabbasso - flauto - clarinetto - oboe - fagotto - corno - tromba - trombone - saxofono - arpa - percussioni - composizioni - canto;

b) Corsi complementari:

pianoforte complementare - teoria, solfeggio e dettato musicale - cultura musicale generale (armonia complementare) - elementi di storia della musica - musica d'insieme per strumenti a fiato - musica da camera;

c) Corsi straordinari:

propedeutica alla musica - (corsi specifici per l'infanzia) - pedagogia musicale per insegnanti - musica jazz - musica corale - musica antica.

Art. 6 - Organizzazione dei corsi

Il concessionario provvederà all'organizzazione dell'attività della Scuola in conformità a quanto richiesto dal presente capitolato, introducendo quelle eventuali proposte innovative e migliorative, che avranno ottenuto l'approvazione da parte dei competenti uffici comunali. Le eventuali innovazioni o migliorie apportate al servizio non potranno comportare ulteriori vantaggi economici per il concessionario.

La durata della lezione individuale di strumento non dovrà essere inferiore a 45 minuti.

Per i corsi complementari deve essere prevista una frequenza almeno settimanale di una lezione di 1 ora e di 45 minuti per i bambini di età inferiore a anni 11.

Il numero minimo per l'attivazione delle classi, vincolante per l'affidatario, è fissato nel numero di 5 allievi per i corsi a) e b) del precedente articolo (corsi principali e complementari); esclusivamente per i corsi b), il numero massimo di allievi per classe è fissato in 10.

I corsi straordinari sono aperti a tutti e saranno attivati a fronte di una richiesta minima di 10 allievi.

Sarà redatta dal docente del corso e vistata dal Direttore Responsabile una scheda di valutazione che verrà consegnata in copia all'allievo al termine dei due quadrimestri e un attestato di frequenza di fine corso.

Art. 7 - Attività integrative della Scuola

Il concessionario potrà organizzare ulteriori attività integrative o di sviluppo, con particolare riferimento a:

- corsi/iniziative di formazione e di aggiornamento dei docenti delle Istituzioni Scolastiche Cittadine;
- interventi integrativi di educazione musicale per gli alunni delle Scuole;
- altre attività volte ad approfondire il linguaggio musicale ed a sviluppare la sensibilità, la maturità e le creatività della persona;
- corsi straordinari, di cui all'art. 5, lettera c).

Tali corsi, tra i quali si pone in rilievo la musica moderna e jazz, potranno essere avviati, previa autorizzazione e determinazione delle relative tariffe da parte dell'amministrazione comunale.

Le attività integrative non potranno comportare ulteriori vantaggi economici per l'affidatario del servizio.

Art. 8 - Direzione della Scuola

Il concessionario dovrà designare un responsabile della Scuola che assumerà le funzioni di direzione e avrà la responsabilità e il coordinamento dei corsi.

Il Direttore dovrà essere in possesso di diploma di conservatorio, con specifiche competenze musicali attestate da apposito curriculum e aver svolto per almeno un quinquennio attività di direzione di scuole o corsi musicali.

Il Direttore dovrà mantenere un contatto continuo con i funzionari comunali deputati al controllo sull'andamento della Scuola.

Art. 9 - Saggi

Al termine di ciascun anno scolastico il concessionario dovrà organizzare dei saggi finali tenuti dagli allievi della Scuola, segnalati dai docenti.

Tali saggi comporteranno l'esibizione pubblica degli allievi in strutture messe a disposizione dal Comune, con ingresso gratuito per i famigliari e per la cittadinanza.

Art. 10 – Obblighi a carico del Comune

Sono a carico del Comune le spese relative al funzionamento dei locali sede della Scuola, messi a disposizione del concessionario, con particolare riferimento alle spese di illuminazione e riscaldamento. E' altresì a carico del Comune la corresponsione al concessionario dell'importo di cui al successivo art. 15 lett- a), così come risultante dal ribasso offerto in sede di presentazione dell'offerta.

Art. 11 – Obblighi del concessionario

Il concessionario dovrà assumere in proprio ogni onere gestionale per il funzionamento della Scuola, impiegando mezzi e personale proprio

Alla raccolta delle iscrizioni provvederà il concessionario attraverso la propria organizzazione.

Il concessionario sarà autorizzato all'accesso ai locali ove ha sede la Scuola, sollevando l'Amministrazione comunale da eventuali danni a cose ed a terzi e comunque da qualsiasi danno arrecato nella gestione del servizio.

Saranno a carico del concessionario le spese di pulizia dei locali, alle quali provvederà con propria organizzazione.

Saranno altresì a carico del concessionario l'apertura e la chiusura dei locali ove ha sede la Scuola, la vigilanza degli stessi nel medesimo periodo.

Il concessionario, considerato che i locali messi a disposizione per la Scuola sono all'interno di un edificio scolastico e sono normalmente utilizzati durante il giorno dall'istituzione scolastica statale, si obbliga a mantenere i locali e le strutture nello stato in cui si trovano al momento della consegna e si assume tutte le responsabilità per i danni comunque e da chiunque causati durante lo svolgimento dei corsi della Scuola

Il concessionario sarà responsabile di qualsiasi onere derivante dai rapporti con il personale docente ed altro personale dipendente dello stesso affidatario, ivi compreso l'obbligo di versamenti contributivi, assistenziali ed assicurativi.

Il concessionario dovrà a stipulare polizza assicurativa Responsabilità Civile e di infortunio per docenti e allievi.

Il concessionario risponderà all'Amministrazione comunale della corretta gestione della Scuola e del raggiungimento degli obiettivi posti dall'Amministrazione comunale di Orbassano a base dell'istituzione della medesima.

A tal fine saranno attivati sistemi di controllo e verifica, con attività di "reporting", cui il concessionario dovrà prestare la massima collaborazione.

Il concessionario dovrà garantire che i corsi strumentali siano tenuti da professori d'orchestra e concertisti, di provata capacità ovvero da diplomati di conservatorio con esperienza almeno triennale nel campo della formazione musicale.

Il concessionario dovrà fornire prima dell'inizio dell'affidamento l'elenco nominativo del corpo docente; medesima procedura dovrà essere attuata nel caso di incarichi affidati nel corso del contratto.

E' fatto obbligo al concessionario, al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, di attenersi strettamente a quanto previsto dalle vigenti normative in materia, in particolare a quanto disposto dal D. Lgs. 81 del 2008: "Salute dei lavoratori sul luogo di lavoro" e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 12 - Garanzia di continuità della Scuola

Il concessionario è tenuto ad assicurare la continuità della Scuola e dei singoli corsi, provvedendo all'assunzione di tutti i provvedimenti organizzativi necessari.

In particolare dovrà essere assicurato il numero di ore minimo di lezione previsto dal calendario scolastico e in caso di assenza o impedimento dei docenti, dovranno essere assicurate le necessarie sostituzioni con personale dotato di analoga professionalità.

Nel caso in cui ragioni di forza maggiore, non consentano lo svolgimento di qualche lezione, queste dovranno essere prontamente recuperate previa informazione agli allievi.

Art. 13 - Controlli da parte della Amministrazione Comunale

Il Comune farà pervenire al concessionario, per iscritto, le eventuali contestazioni e/o osservazioni nonché i rilievi mossi a seguito dei controlli effettuati comunicando, altresì, eventuali prescrizioni alle quali il concessionario dovrà uniformarsi nei tempi stabiliti.

Il concessionario non potrà addurre a giustificazione del proprio operato circostanze o fatti influenti sul servizio, se non preventivamente comunicate per iscritto al Comune.

Il concessionario sarà tenuto inoltre a fornire giustificazioni scritte in relazione alle contestazioni e ai rilievi del Comune.

Sono fatte salve le norme relative all'applicazione delle penali o alla risoluzione del contratto per inadempimento.

Art. 14 – Ammontare della concessione

L'importo netto a base d'asta per la concessione è di Euro 31.000,00 per oltre Iva, per ogni anno scolastico.

Art. 15 – Corrispettivo

Il corrispettivo del servizio, per ogni anno scolastico, è così costituito:

- a) Importo offerto in sede di gara sull'importo a base d'asta di euro 31.000,00 per ogni anno scolastico;
- b) Incasso delle quote di iscrizione e frequenza per un importo presunto complessivo (stimato sulla base dello storico dell'ultimo triennio) per n. 50 allievi di € 45.000,00 per ogni anno scolastico. Tale incasso ha valore puramente indicativo e non costituisce titolo di pretesa alcuna da parte dell'affidatario.

In caso di diminuzione delle iscrizioni superiori al 20% rispetto all'anno precedente l'importo di cui alla precedente lettera a) verrà diminuito proporzionalmente del 10%, se superiori al 30% verrà diminuito proporzionalmente del 20%, se superiori al 40% verrà diminuito del 30% , se superiori al 50% verrà diminuito del 50% con possibilità di recesso da parte dell'Ente, previa valutazione della regolare esecuzione del servizio.

Art. 16 - Verifica periodica del prezzo

Il concessionario potrà richiedere, decorsi 12 mesi dall'inizio del servizio, la revisione del prezzo, a valere dal successivo anno scolastico, secondo l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli impiegati e degli operai, rilevato nei dodici mesi precedenti.

Art. 17 - Rendiconto di gestione e contributo regionale.

Quindici giorni prima della scadenza dei termini previsti dalla normativa regionale relativa al finanziamento delle attività delle Scuole Civiche musicali e per ciascun anno scolastico, dovrà essere trasmesso al Comune, il preventivo e il rendiconto di gestione contenente tutti i dati richiesti ai fini dell'assegnazione e liquidazione del contributo.

Il mancato rispetto di tale termine comporterà la decurtazione dal corrispettivo annuo di una somma pari al contributo concesso al Comune per l'anno scolastico precedente.

Alla fine di ciascun anno scolastico verrà redatto un rendiconto finale di gestione comprendente i seguenti dati:

- numero degli allievi iscritti a ciascun corso con indicazione del docente e delle ore complessive di insegnamento effettuate;
- saggio finale e numero dei partecipanti suddivisi per tipo di corso;
- l'incasso per quote d'iscrizione e per quote di frequenza
- le spese di gestione della scuola

Art. 18 - Pagamenti

Il pagamento del corrispettivo avverrà sulla base delle fatture trimestralmente emesse dall'affidatario, pari a 4 fatture per anno scolastico. Il pagamento delle fatture è altresì subordinato all'esibizione trimestrale della documentazione atta a dimostrare l'adempimento dei versamenti contributivi, assistenziali e assicurativi; da tali documenti e/o da dichiarazioni del Datore di lavoro dovrà risultare che tali versamenti si riferiscono al personale incaricato dall'affidatario, operante nei servizi oggetto dell'appalto.

Si stabilisce sin d'ora che il Comune potrà rivalersi, mediante ritenuta da operarsi in sede di pagamento dei corrispettivi di cui sopra, per ottenere la rifusione di eventuali danni già contestati all'affidatario, nonché il rimborso di spese ed il pagamento di penalità.

Art. 19 – Riscossione delle tariffe

Il concessionario provvederà alla riscossione diretta delle tariffe attraverso la propria organizzazione, mediante versamenti su conto corrente proprio e con l'apposizione, da parte degli utenti, della causale di versamento : “Scuola Civica Musicale Diapason”.

Il concessionario applicherà agli utenti le tariffe stabilite annualmente dall'Amministrazione comunale con deliberazione della Giunta Comunale. L'Amministrazione si impegna a segnalare tempestivamente al concessionario eventuali modifiche o integrazioni della disciplina tariffaria.

Il concessionario non potrà rivalersi sul Comune per la mancata riscossione delle tariffe di frequenza.

Art. 20 - Spese

Tutte le spese inerenti e conseguenti all'affidamento, le spese contrattuali, di registro e i diritti di segreteria saranno a carico del concessionario.

Art. 21 - Deposito cauzionale

Il concessionario dovrà versare all'atto della stipulazione del contratto, la cauzione definitiva ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente capitolato, dell'eventuale risarcimento dei danni, nonché del rimborso delle spese che il Comune dovesse sostenere durante la gestione per fatto dell'affidatario a causa di inadempimento dell'obbligazione o cattiva esecuzione del servizio.

Il concessionario è obbligato a reintegrare la cauzione di cui il Comune avesse dovuto valersi, in tutto o in parte durante l'esecuzione del contratto.

La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali anche dopo la scadenza del contratto.

Lo svincolo verrà autorizzato previa attestazione di regolare esecuzione da parte del responsabile del procedimento.

Art. 22 - Penalità

L'Amministrazione Comunale a tutela della qualità del servizio e della sua conformità alle norme contrattuali, si riserva di applicare sanzioni pecuniarie in ogni caso di verificata violazione di tali norme e di carenze gestionali, (risultante dai verbali redatti dai funzionari incaricati del controllo), secondo il principio della progressione.

La sanzione, da un minimo di € 50.00 fino ad un massimo di € 200.00, sarà applicata dopo formale contestazione ed esame delle eventuali controdeduzioni del concessionario, le quali devono pervenire entro 10 giorni dalla data della contestazione.

Qualora la violazione riscontrata risulti di lieve entità e non abbia provocato alcuna conseguenza, potrà essere comminata una semplice ammonizione.

Dopo la comminazione di 5 sanzioni pecuniarie nel medesimo anno scolastico, si potrà addivenire alla risoluzione del contratto.

Art. 23 - Ipotesi di risoluzione del contratto

Le parti convengono che, oltre a quanto è genericamente previsto dall'art.1453 C.C. per i casi di inadempimenti delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 C.C. le seguenti ipotesi:

- a apertura di una procedura concorsuale a carico dell'affidatario;
- b messa in liquidazione o altri casi di cessione di attività dell'affidatario;
- c mancata osservanza del divieto di subappalto;
- h interruzione non motivata del servizio;
- i inosservanza reiterata o grave delle disposizioni di legge, di regolamenti e del presente capitolato

Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune, in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva.

Qualora il Comune intenda avvalersi di tale clausola, lo stesso si rivarrà sul concessionario a titolo di risarcimento dei danni subiti per tale causa, con l'incameramento della cauzione salvo il recupero delle maggiori spese sostenute dall'Amministrazione in conseguenza dell'avvenuta risoluzione del contratto.

E' comunque facoltà dell'Amministrazione in presenza del verificarsi di nuove condizioni gestionali e/o sopravvenute necessità di variazioni organizzative del servizio oggetto del presente capitolato dichiarare a suo insindacabile e motivato giudizio risolto anticipatamente il contratto senza che occorra citazione in giudizio, pronuncia del giudice od altra qualsiasi formalità all'infuori della semplice notizia del provvedimento amministrativo a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 24 – Recesso dal contratto

Costituiscono causa di recesso dal contratto il numero di iscritti inferiore alle 15 unità e la diminuzione delle iscrizioni superiori al 50% rispetto agli iscritti dell'anno precedente, previa valutazione della regolare esecuzione del servizio, così come stabilito al precedente art. 15.

Art. 25 - Subappalto

Non è consentito il subappalto nemmeno parziale dell'attività di insegnamento.

Art. 26 - Discipline e norme del servizio

Il concessionario per tutto quanto non previsto dal presente capitolato è soggetto all'osservanza delle norme vigenti per gli appalti ed è inoltre tenuto all'osservanza di tutte le leggi in vigore in materia o che potranno venire emanate dalle competenti Autorità anche dopo la stipulazione del contratto.